DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1981

che istituisce un comitato scientifico veterinario

(81/651/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che l'elaborazione e la modifica delle norme sanitarie della Comunità concernenti gli animali e i prodotti di origine animale devono assicurare una protezione sufficiente della salute umana e della salute degli animali sia terrestri che acquatici nell'ambito comunitario ;

considerando che la Comunità deve adottare misure di carattere veterinario, in particolare per quanto riguarda il controllo delle malattie epizootiche ed enzootiche e intossicazioni ;

considerando che la Comunità deve prendere provvedimenti di sanità pubblica per la tutela della salute umana e, più particolarmente, elaborare norme comuni per la lotta contro la zoonosi, poiché gli animali, i loro prodotti e sottoprodotti possono trasmettere all'uomo queste malattie, infezioni e intossicazione ; che tali norme devono riguardare l'igiene, l'ispezione e il controllo della produzione, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto e della commercializzazione dei prodotti animali e delle derrate alimentari di origine animale ;

considerando che l'elaborazione e la modifica di queste norme esigono l'esame di problemi concernenti la salute umana e animale e delle relative misure di igiene e di controllo delle malattie per i prodotti animali e i prodotti di origine animale ;

considerando che la Comunità deve adottare misure nel settore della protezione degli animali ; che tali misure devono tener conto delle esigenze biologiche, fisiologiche e etologiche degli animali ;

considerando che, per la soluzione dei problemi sollevati sia da malattie dovute a parassiti, batteri, virus, funghi, altri microbi e loro tossine, sia da altre intossicazioni, è necessario fare ricorso a personalità scientifiche altamente qualificate, in particolare nei settori della medicina veterinaria, della microbiologia e di altre discipline affini ;

considerando che i rapporti con le personalità sopra menzionate dovrebbero essere facilitati dalla creazione di un comitato consultativo istituito dalla Commissione ;

considerando che, per facilitare il lavoro in questo settore, è opportuno che il comitato sia costituito da tre sezioni, destinate a interessarsi rispettivamente dei problemi di sanità animale, dei problemi di sanità pubblica sotto il profilo veterinario e delle misure intese a proteggere gli animali ;

considerando che la sezione destinata a interessarsi dei problemi di sanità animale tratterà specificamente questioni concernenti la causa, la natura, la patogenesi, gli effetti, la diagnosi, l'epidemiologia, la profilassi e la terapia delle malattie animali, comprese le zoonosi, nonché la morfologia, la fisiologia e la riproduzione degli animali sani e le questioni di sanità animale in generale ;

considerando che la sezione destinata ad interessarsi dei problemi di sanità pubblica sotto il profilo veterinario tratterà specificamente le misure di ordine veterinario destinate a proteggere la salute dell'uomo e le condizioni igieniche per la produzione, la lavorazione, la manipolazione e la commercializzazione degli alimenti di origine animale, nonché la fissazione di criteri minimi di qualità e di igiene da rispettarsi durante la lavorazione, il magazzinaggio, la distribuzione e la preparazione di questo tipo di alimenti ;

considerando che la sezione destinata a interessarsi della protezione degli animali tratterà le misure destinate ad assicurare tale protezione agli animali, in particolare durante l'allevamento, il governo del gregge, il trasporto, la macellazione e la sperimentazione,

DECIDE :

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato scientifico veterinario, in appresso denominato il « comitato ».

Articolo 2

1. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi problema scientifico e tecnico relativo :

a) alla protezione della salute animale ;

b) alle misure in campo veterinario per la tutela della salute umana ;

c) alla protezione degli animali.

2. Il comitato e le sezioni di cui all'articolo 3 possono richiamare l'attenzione della Commissione su qualsiasi problema di tale natura.

Articolo 3

Il comitato comprende tre sezioni, corrispondenti ai settori indicati all'articolo 2, paragrafo 1, ciascuna delle quali è composta di quindici membri al massimo. Ogni sezione è consultata su questioni concernenti il suo settore di attività.

Articolo 4

I membri del comitato sono nominati dalla Commissione tra personalità scientifiche altamente qualificate ed aventi competenza nella materie indicate all'articolo 2.

Articolo 5

1. Ogni sezione elegge tra i membri un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo a maggioranza semplice dei membri.

2. Per le questioni d'interesse comune che riguardano almeno due sezioni, il presidente di ogni sezione assume, a turno, la presidenza del comitato, per un anno.

Articolo 6

1. I membri, il presidente e il vicepresidente restano in carica per tre anni. Il loro mandato può essere rinnovato. Tuttavia i presidenti e i vicepresidenti non possono essere rieletti immediatamente dopo aver esercitato la loro funzione per due periodi consecutivi di tre anni. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Dopo lo scadere del periodo di tre anni, i membri, i presidenti e i vicepresidenti restano in funzione fino al momento in cui si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

2. Un membro, presidente o vicepresidente, che si trovi nell'impossibilità di esercitare il proprio mandato o dia volontariamente le dimissioni, è sostituito per la rimanente durata del mandato conformemente alla procedura prevista, secondo il caso, all'articolo 4 o all'articolo 5.

Articolo 7

Il comitato e le sezioni possono costituire nel proprio ambito dei gruppi di lavoro.

I gruppi di lavoro hanno l'incarico di riferire al comitato o alla sezione sugli argomenti indicati dai medesimi.

Articolo 8

1. Il comitato e le sezioni si riuniscono su convocazione di un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione e gli altri funzionari e agenti interessati della Commissione intervengono alle riunioni del comitato, delle sezioni e dei gruppi di lavoro.

3. Il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare a tali riunioni anche personalità aventi competenze particolari in ordine all'argomento in esame.

4. I servizi della Commissione esercitano le funzioni di segretariato dal comitato, delle sezioni e dei gruppi di lavoro.

Articolo 9

1. Le deliberazioni del comitato o delle sezioni vertono sulle domande di parere formulate dal rappresentante della Commissione.

Nel sollecitare il parere del comitato o della sezione, il rappresentante della Commissione può fissare il termine entro il quale deve essere espresso il parere.

2. Qualora il parere richiesto formi oggetto di accordo unanime dei membri del comitato o della sezione, questi elaborano conclusioni comuni.

In mancanza di unanimità, le varie posizioni assunte nel corso delle deliberazioni devono figurare in un resoconto redatto sotto la responsabilità del rappresentante della Commissione.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato stesso, qualora il rappresentante della Commissione abbia comunicato loro che il parere richiesto riguarda una questione di carattere riservato.

In tale caso, solo i membri del comitato e i rappresentanti della Commissione assistono alle riunioni.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN